

deputato Robecchi sarebbe molto più a proposito all'articolo 93.

Io credo che colle esenzioni stabilite dalla legge della leva si provvede a un dipresso a tutti i casi. Si verifica bensì quanto ha accennato il deputato Robecchi d'una famiglia in cui uno dei membri non sia assolutamente inabile, ma non possa guadagnar tanto da aiutare i suoi. Ma questo, lo ripeto, tornerà opportuno all'articolo 93, sul quale io accetterò la discussione.

A questo punto la Camera farebbe molto male ad accettare l'articolo d'aggiunta generico dell'onorevole Robecchi.

ROBECCHI G. Io accetto il sistema proposto dal Ministero, vale a dire ritiro il mio emendamento, e mi riservo di proporre qualche modificazione all'articolo 93, la quale conduca alla stessa conclusione, cioè che sia meglio definita la impossibilità al lavoro, e che siano allargate le parole e lo spirito della legge per ciò che riguarda le esenzioni da accordarsi agli individui a cui incombe il dovere naturale e civile di proteggere e mantenere altri individui della medesima famiglia.

MONTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che?

MONTI. Su questa proposta.

PRESIDENTE. È ritirata.

MONTI. La riprodurrò.

PRESIDENTE. Quando la riprodurrà, allora darò a lei la parola.

MONTI. Se il ministro accettò in massima...

PETITTI, ministro per la guerra. Io non l'accetto.

PRESIDENTE. Il ministro non aveva detto di accettare in massima la proposta, ma solo ch'egli ne accetterebbe la discussione all'articolo 93.

Il deputato Molino ha la parola.

MOLINO. Signori, dissidente in seno della Commissione quanto ad introdurre nel progetto di legge la esenzione del figlio unico, se dal Ministero non si fosse receduto dal suo primo pensiero di non accettarla, io avrei potuto con molti argomenti sostenere le ragioni per le quali nella Commissione io con altri ci opponevamo a questa esenzione. Ma se il ministro, che è responsabile della formazione ed esistenza dell'esercito, l'accetta, io non entro più in tale argomento.

A questo punto però della discussione, prevedendo che possano venir presentati molti emendamenti tendenti ad introdurre altre esenzioni, non posso a meno di avvertire e ricordare alla Camera come la Francia, la quale è certo in condizioni migliori di noi, quanto ad esercito, non ha, in forza delle sue leggi di reclutamento, che il sedici per cento di esenzioni, mentre colla legge del 1854, come sta, noi già abbiamo più di ventitre per cento.

Ora ognuno che voglia fare l'Italia si metta la mano sul cuore e vegga se sia più conveniente di sentire i palpiti di compassione per gli individui, oppure di essere per un momento tiranni, ma dare molti soldati alla patria.

Pensi perciò la Camera alle conseguenze e ai bisogni

della nazione prima di accogliere quegli emendamenti che si volessero proporre per estendere le esenzioni.

PRESIDENTE. All'articolo 86 il deputato Panattoni ha inviato la proposta di un'aggiunta che avrebbe carattere transitorio, così concepita:

« Che si debba esentare eziandio il fratello di colui che si è fatto surrogare da un cambio sotto l'impero delle leggi locali che assicuravano queste esenzioni. »

Domando se è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

MONTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Quando non è stata appoggiata, non la si può discutere.

Rileggo adunque l'articolo 86:

« Va esente dal concorrere alla formazione del contingente l'inscritto che al giorno stabilito pel suo assento si trovi in una delle seguenti condizioni:

« 1° Unico figlio maschio;

« 2° Unico figlio maschio, » ecc. (*Vedi sopra*)

Chi intende approvarlo, sorga.

(È approvato.)

« Art. 87. È parimente esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare, purché quest'ultimo:

« 1° Non risulti nelle condizioni definite nell'articolo 112, e non serva nella qualità d'affidato che abbia terminata la ferma, d'assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di designato per iscambio di numero, o di volontario nel caso previsto dall'articolo 156;

« 2° Non sia arrolato nel corpo Reali Equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

« 3° Non si trovi per colpa propria sotto le armi oltre la durata dell'assento ordinario, o per punizione in un corpo disciplinare. »

Qui non v'è modificazione alcuna. Se non v'è opposizione, s'intende approvato.

(È approvato.)

« Art. 88. È pure esente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

« 1° In ritiro per ferite, o per infermità dipendenti dal servizio;

« 2° Morto mentre era sotto le armi;

« 3° Morto mentre era in congedo illimitato nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

« 4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio;

« L'esenzione nei casi ora espressi avrà luogo anche quando il fratello serviva in qualità di volontario nel senso dell'articolo 156. Essa però non avrà luogo qualora il fratello servisse nella qualità di assoldato anziano, o di assoldato, di surrogato ordinario, o di assentato con iscambio di numero. »

PETITTI, ministro per la guerra. Io propongo di cancellare le parole: « avrà luogo anche quando il fratello serviva in qualità di volontario a norma dell'articolo 156, » le quali sono inutili.